

NASPI

L'indennità di disoccupazione NASPI spetta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nei seguenti casi:

- licenziamento
 - scadenza del contratto a tempo determinato
 - dimissioni durante il periodo tutelato della maternità e paternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto al compimento di un anno di vita del bambino)
 - risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con procedura obbligatoria di conciliazione ai sensi dell'art 7 L.604/1966, ma solo per le aziende con più di 15 dipendenti. (ITL)
 - risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento ad un'altra sede della stessa azienda distante oltre 50 Km dalla residenza e/o raggiungibile in più di 80 minuti coi mezzi pubblici
 - dimissioni per giusta causa
- 1) mancato pagamento della retribuzione
 - 2) condizioni peggiorative delle mansioni lavorative
 - 3) mobbing ...

Requisito:

13 settimane di contribuzione nell'ultimo quadriennio

Durata:

La metà delle settimane lavorate nell'ultimo quadriennio, escludendo le settimane che hanno già dato diritto a precedente Naspi.

La durata massima è di 728 giorni (2 anni).

Importo:

L'importo è calcolato sulla base della retribuzione media degli ultimi 4 anni fino a un massimale stabilito per legge e aggiornato ogni anno.

Per il 2023 la Naspi è il 75 % per una retribuzione media inferiore a 1352,19. In caso di retribuzioni più alte non può comunque superare per il 2023 i 1470,99 euro.

Termini di presentazione della domanda:

La domanda va presentata in via telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro e decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

I documenti necessari:

- carta di identità, codice fiscale e permesso di soggiorno per cittadini extra-comunitari
- Iban intestato al richiedente
- una busta paga recente
- contratto a termine, lettera di licenziamento o altra documentazione relative al motivo della cessazione